

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio L.R n. 34 del 27/11/08 “Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio” – modifica elenco degli Enti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Urbanistica, Paesaggi ed Edilizia Residenziale Pubblica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di aggiornare l’elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, inserendo il Comune di Valfornace (MC), che attesta la sussistenza dei requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;
- L.R. n. 34 del 27 novembre 2008 e s.m.i. *“Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004”*.

Motivazione

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* è stato oggetto di numerose e importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal D.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, dal D.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 e L. n. 129/2008.

L'articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* dispone *“che la Regione esercita la funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, avvalendosi di propri Uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegare l'esercizio per i rispettivi territori, a Provincie, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, agli Enti parco, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di Strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*.

L'articolo 159, comma 1, del Codice precisa che entro la data del 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato al 30.12.2009) *“le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009”*.

Con la L.R. n. 34 del 27 novembre 2008, è stata definita la disciplina per la delega in materia di autorizzazione paesaggistica in conformità all'art. 146 del D.lgs. 42/2004. In particolare, l'art. 4 della L.R. 34/2008, prevede che *“le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:*

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un Soggetto diverso dal Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima Struttura organizzativa;*
- b) il Soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall'articolo 3 o in alternativa siano state costituite le Commissioni locali per il paesaggio.”*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sempre ai sensi della L.R. n.34/2008, al fine della verifica prevista dall'art. 159 del D. Lgs. 42/2004, le Province e i Comuni dovevano inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

Con delibera n. 1101 del 29.06.2009, la Giunta regionale ha approvato un primo elenco degli Enti (Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. n.34/2008 per continuare a esercitare le funzioni conferite in materia di autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L.R. 34/2008, l'elenco approvato dalla Giunta può essere aggiornato, con delibere di Giunta, a seguito delle variazioni che nel tempo intervengono in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

Con L. R. 34/2008 e s.m.i. è stato istituito il Comune di Valfornace (MC) a decorrere dal 1 gennaio 2017, così come stabilito dalla L.R. 34/2016, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'art., comma 1, lettera a) della L.R. 10/1995.

L'originario Comune di Pievebovigliana (MC) era già inserito nell'elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio con D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 146 e dell'art. 4 della L.R. 34/2008.

In data 23/04/2022 il Consiglio Comunale di Valfornace (MC) ha proceduto all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico del nuovo territorio comunale, e con nota ns. prot. n. 881294/05/07/2022, ha attestato di possedere i requisiti necessari ad esercitare la funzione in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 4 della Legge Regionale n.34/2008.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone:

- di aggiornare l'elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D. Lgs.42/2004, articolo 146 e art. 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, inserendo il comune di Valfornace (MC), che attesta la sussistenza dei requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Il Sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento
(*Massimiliano Gabrielli*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

La Sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente del Settore
(Maria Cristina Borocci)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il Sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento
Arch. Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

